



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 92

del 31/08/2026

Classificazione: 16-04-01 2026/4

Oggetto: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA - STAGIONE VENATORIA 2026/2027. APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto omissis".

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTI gli art. 58 e 59 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", e successive modificazioni e integrazioni, in particolare:

- l'art. 58, comma 1 e 2, lettera a) che, dispone che
"1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015.

2. Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:

- a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
- i commi 3 e 3 bis dell'art. 58 che rispettivamente dispongono che

"3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59,

comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.

3 bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale";

- l'art. 59 che dispone

"1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015 e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.

2. La Provincia o la Città metropolitana di Bologna coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.

3. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.

3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale.";

VISTI gli artt. 5 lett. d) e 8 della "Direttiva alle Province per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico venatoria", approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 980/2008, i quali prevedono:

- il raccordo tra il Responsabile organizzativo di cui al punto 6 e il Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, al fine di dare attuazione con modalità idonee ed efficaci al Piano di attività di cui al punto 8 della presente direttiva e al programma di cui al comma 2 dell'art. 2 della LR 23/89, limitatamente alla vigilanza venatoria;
- che le Province predispongono, con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato le convenzioni di cui al punto 6, un Piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, considerando anche la necessità da parte delle Associazioni stesse di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico - venatoria, ittica" (adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 16 giugno 2009) a cui si rinvia, richiamando tuttavia, per quanto di interesse specifico, l'art. 1 "Principi generali"; l'art. 2 "Funzioni delle guardie volontarie"; l'art. 3 "Coordinamento della vigilanza volontaria"; l'art. 4 "Convenzioni"; l'art. 5 "Compiti delle guardie giurate volontarie",

meglio declinati nell'allegato piano annuale dell'attività di vigilanza volontaria venatoria e ittica 2026/2027, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO:

- che con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 92 del 02/09/2025 si è proceduto alla approvazione del nuovo schema di convenzione tra la Provincia di Ravenna e le Associazioni delle guardie volontarie ittico – venatorie, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, il nucleo provinciale delle guardie zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino per l'attuazione dei servizi di vigilanza volontaria faunistico – venatoria – ittica;
- che a seguito di tale approvazione si è proceduto alla sottoscrizione delle convenzioni tra la Provincia di Ravenna e le Associazioni aderenti e che tali convenzioni, ai sensi dell'art. 8, hanno durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e permarranno in vigore fino al successivo rinnovo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico – venatoria e ittica, con rinnovo da attuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza;
- che la Provincia di Ravenna ha pertanto sottoscritto le suddette convenzioni con le seguenti associazioni:
 - Associazione Nazionale Libera Caccia - sezione locale di Ravenna (con durata dal 17/06/2026 al 17/06/2029)
 - Ente Produttori di Selvaggina – sezione provinciale di Ravenna (con durata dal 17/03/2026 al 17/03/2029)
 - E.N.P.A. OdV - sezione di Bagnacavallo (con durata dal 20/04/2026 al 20/4/2029)
 - Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – sezione provinciale di Ravenna (con durata dal 28/05/2026 al 28/05/2029)
 - Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di Ravenna (con durata dal 10/03/2026 al 10/03/2029)
 - Raggruppamento Guardie Ecologiche della Legambiente (GEL) della Provincia di Ravenna OdV (con durata dal 27/02/2026 al 27/02/2029)
 - Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino (con durata dal 27/05/2026 al 27/05/2029);

RITENUTO inoltre di far salva la possibilità di procedere alla eventuale successiva sottoscrizione delle convenzioni con le Associazioni che al tempo della adozione del presente Atto non hanno ancora manifestato la volontà di procedere al rinnovo delle stesse;

CONSIDERATO che lo schema di Convenzione prevede all'art. 4, che il programma delle attività di vigilanza faunistico – venatoria – ittica venga predisposto e approvato dalla Provincia;

VISTA la Legge Regionale 13/2015 ed in particolare l'art. 40 che sancisce:

"1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate

all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)."

VISTO:

- La DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 50 DEL 19/12/2025 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170, COMMA 1, E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE" e successive variazioni;
- La DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 51 DEL 19/12/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2026-2028 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE" e successive variazioni;
- L'ATTO DEL PRESIDENTE n. 157 del 30/12/2025 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028 - ESERCIZIO 2026 – APPROVAZIONE" e successive variazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo PEG generale di primo livello 634102 "Attività Polizia Amministrativa" - Sub 10 - ai sensi del sopra richiamato Atto del Presidente n. 157 del 30/12/2025;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all' art. 12 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i, e di cui alla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi, su istruttoria del Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

D I S P O N E

1. DI APPROVARE il piano annuale delle attività di vigilanza volontaria venatoria e ittica stagione venatoria 2026/2027 allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. AUTORIZZARE il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna ad adottare i successivi atti finalizzati alla realizzazione del piano.

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 8 della DGR n. 980/2008 in materia di

predisposizione del Piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna

LA PRESIDENTE
Valentina Palli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

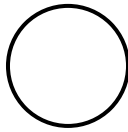
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____